

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Valore Evergreen di Alleanza
Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di realizzazione del documento: 10/03/2021
(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02 40824111; sito internet: www.alleanza.it; indirizzo di posta elettronica: tutelaclienti@alleanza.it; indirizzo PEC: alleanza@pec.alleanza.it.

L'Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 3.226.919.400 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e € 2.699.327.642 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.150.033.034.

Requisito patrimoniale minimo: € 957.613.633.

Fondi propri ammissibili: € 5.213.887.023.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 243% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Prestazione in caso di decesso

A fronte del versamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale Alleanza Assicurazioni paga al Beneficiario una prestazione in forma di capitale:

- in parte rivalutabile collegata ai risultati della Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio",
- in parte direttamente collegata al valore delle quote di uno o più OICR esterni che compongono la Linea di investimento "Soluzione Patrimonio"; tale valore è aumentato dello 0,2%.

Il Regolamento della Gestione separata e il Regolamento di gestione degli OICR sono disponibili sul sito internet www.alleanza.it.

COPERTURA COMPLEMENTARE (facoltativa)

Prestazione in caso di lesione o decesso

- **Prestazione complementare in caso di lesione o decesso conseguente ad infortunio:** in caso di lesione dell'Assicurato conseguente ad infortunio prima della scadenza della copertura complementare è previsto il pagamento di un indennizzo determinato come una percentuale del capitale assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad infortunio prima della scadenza della copertura complementare, ai Beneficiari indicati in Polizza è pagato l'intero capitale assicurato; se il decesso è conseguente ad incidente stradale è previsto il pagamento di un ulteriore importo pari al capitale assicurato. Il capitale assicurato, a scelta del Contraente, è pari al premio unico iniziale o al doppio di tale premio.

Il capitale assicurato massimo per la copertura complementare è pari a € 300.000.

OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

- **Servizio "Switch"**: il Contraente, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può richiedere che il controvalore complessivo delle quote della Linea di investimento scelta sia investito in un'altra Linea tra quelle offerte al momento della richiesta. La richiesta deve essere presentata ad Alleanza Assicurazioni in forma scritta, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo disponibile in tutte le Agenzie.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età maggiore di 80 anni.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età maggiore di 70 anni.



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

La prestazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

COPERTURE COMPLEMENTARE

Prestazione complementare in caso di lesione o decesso conseguente ad infortunio

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione complementare il decesso e lesioni derivanti da:

- delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente, dall'Assicurato o dal Beneficiario;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
- guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare è considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
- movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, influenze termiche e atmosferiche;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida in stato di ebbrezza (intendendosi per abuso di sostanze alcoliche un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro);
- stato di intossicazione determinato da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o sostanze che, comunque, comportano condizioni fisiche anormali;
- pratica di qualsiasi attività sportiva professionale: per tale si intende un'attività sportiva svolta, in via continuativa e/o prevalente rispetto ad ogni altra occupazione, a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo;
- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicate libera (freeclimbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala VW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite-surf, snowkite, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, immersione con autorespiratore, sport estremi;
- partecipazione a corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti.

Inoltre sono escluse dall'assicurazione complementare le lesioni subite durante lo svolgimento di attività:

- che comportano accesso a tetti, ponteggi, impalcature, scavi e cave;
- che comportano contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi, acidi;
- di addestramento e intervento dei Vigili del Fuoco;
- operativa nelle Forze Armate e in ogni forza di Polizia nazionale, regionale e locale (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, ecc.);
- di servizio di guardia armata, guardia del corpo, guardia giurata, portavalori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:


tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, accompagnate da:


- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in


	<p>caso di riscatto e Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato);</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità e del codice fiscale dell'avente diritto (se non già presentati o scaduti). <p>Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte; • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento; ◦ che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato; ◦ l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico; • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico. <p>Qualora sia operante la copertura complementare facoltativa sono richiesti, in aggiunta a quanto sopra indicato, anche i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'Assicurato (la relazione può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Alleanza Assicurazioni); • eventuale ulteriore documentazione richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie. <p>Documenti necessari per pagamenti per lesioni subite in conseguenza di infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denuncia dell'infortunio; • in caso di frattura, lussazione, è necessario inviare il referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o Istituto di cura; • in caso di lesione muscolo-tendineo-legamentosa, copia conforme all'originale della cartella clinica completa relativa al ricovero per l'intervento chirurgico per il trattamento della lesione; • in ogni altro caso, copia conforme della cartella clinica e/o certificazione medica corredata da referto di esami strumentali che certificano la lesione subita. <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>Erogazione della prestazione: Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.</p>

 Quando e come devo pagare?							
<p>Premio</p>	<p>Il premio per la copertura principale è scelto liberamente dal Contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. È prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi, con il consenso di Alleanza Assicurazioni.</p> <p>Premio unico iniziale: importo minimo € 5.000 (€ 10.000 se è presente la copertura complementare). Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000. Premi complessivi: importo massimo € 1.000.000.</p> <p>Gli importi comprendono il premio per le eventuali coperture complementari.</p> <p>Il premio per la copertura complementare è dovuto annualmente per i primi 5 anni di durata contrattuale ed è determinato in relazione al capitale assicurato scelto:</p> <table border="1" data-bbox="411 1841 1468 2072"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1841 1050 1915">Capitale assicurato</th> <th data-bbox="1050 1841 1468 1915">Premio annuo copertura complementare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1915 1050 1993">Pari al premio unico iniziale versato fino ad un massimo di € 150.000</td> <td data-bbox="1050 1915 1468 1993">Pari allo 0,45% del premio unico iniziale versato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1993 1050 2072">Pari al doppio del premio unico iniziale versato fino ad un massimo di € 300.000</td> <td data-bbox="1050 1993 1468 2072">Pari allo 0,75% del premio unico iniziale versato</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ogni premio (al netto dell'eventuale premio per le coperture complementari) è investito come segue:</p>	Capitale assicurato	Premio annuo copertura complementare	Pari al premio unico iniziale versato fino ad un massimo di € 150.000	Pari allo 0,45% del premio unico iniziale versato	Pari al doppio del premio unico iniziale versato fino ad un massimo di € 300.000	Pari allo 0,75% del premio unico iniziale versato
Capitale assicurato	Premio annuo copertura complementare						
Pari al premio unico iniziale versato fino ad un massimo di € 150.000	Pari allo 0,45% del premio unico iniziale versato						
Pari al doppio del premio unico iniziale versato fino ad un massimo di € 300.000	Pari allo 0,75% del premio unico iniziale versato						

	<ul style="list-style-type: none"> • 50% nella Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio"; • 50% in quote di uno o più OICR che compongono la Linea di investimento. <p>Il versamento dei premi può avvenire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegno bancario o circolare non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni; • bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni; • P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili. <p>Non è possibile il versamento dei premi in contanti.</p>
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.
Sconti	Non sono previsti sconti applicabili al contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La copertura principale è a vita intera: la sua durata coincide quindi con la vita dell'Assicurato. Le coperture complementari hanno una durata fissa pari a 5 anni a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Sospensione	Non prevista.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p>Finché il contratto non è concluso, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando "Revoca" sulla busta.</p> <p>La comunicazione di revoca deve contenere l'indicazione del codice dell'Agenzia e del numero di proposta, entrambi reperibili dalla proposta stessa.</p> <p>A seguito della revoca, Alleanza Assicurazioni rimborsa al Contraente quanto versato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando "Recesso" sulla busta.</p> <p>A seguito del recesso Alleanza Assicurazioni rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata, l'intero premio versato.</p> <p>Se il premio è già stato investito, viene rimborsato al Contraente il controvalore del numero di quote di OICR diminuito delle eventuali imposte.</p>
Risoluzione	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>È possibile esercitare il diritto di riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita. <u>I valori di riscatto possono essere inferiori ai premi versati.</u> E' fissato un importo annuo massimo riscattabile senza penali pari al 20% del valore del contratto determinato alla data dell'ultimo anniversario di polizza con effetto fino alla data della ricorrenza successiva.</p> <p>Riscatto totale</p> <p>L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto alla data di richiesta, eventualmente diminuito di un costo percentuale (percentuale di diminuzione) se il riscatto avviene prima che siano trascorse cinque annualità. Il riscatto totale risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.</p> <p>Riscatto parziale</p> <p>Il Contraente può richiedere riscatti parziali. L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri del riscatto totale. L'importo minimo di riscatto parziale è pari a € 1.000 a condizione che il valore residuo del contratto non risulti inferiore a € 5.000.</p> <p>Il contratto è a premio unico, pertanto non sono applicabili valori di riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni sui valori di riscatto e riduzione:</p> <p>Alleanza Assicurazioni S.p.A - Tutela Clienti Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano Numero verde 800.056.650 Fax: n° 02.65.49.92 E-mail: tutelaclienti@alleanza.it</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Valore Evergreen di Alleanza è un prodotto di investimento assicurativo rivolto a clienti retail con esigenze di investimento, che hanno conoscenza o esperienza sui prodotti di investimento assicurativi collegati sia a OICR esterni che a gestioni separate, un orizzonte temporale breve e un profilo di rischio medio-basso. Il prodotto è rivolto ad Assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore o uguale a 80 anni.

La prestazione complementare facoltativa è rivolta ad Assicurati di età inferiore o uguale a 70 anni alla sottoscrizione del contratto.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per Riscatto

Costo applicato in caso di riscatto dalla seconda alla quinta annualità assicurativa. La misura percentuale di diminuzione del valore del contratto è pari al 3,5% applicata al valore del contratto al netto dell'importo annuo massimo riscattabile senza penali.

Costi per l'esercizio delle opzioni

L'esercizio dell'opzione contrattuale "Switch" è gratuito.

Costi di intermediazione

Quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto: 7%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA

Garanzia

La garanzia opera solo per la parte di premio investita in Gestione separata. In caso di decesso dell'Assicurato è garantito un importo pari alla somma dei premi inizialmente investiti in Gestione separata. Ogni anno, tale importo si ridurrà del costo fisso per l'amministrazione del contratto e degli eventuali premi annui per la copertura complementare.

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in Gestione separata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata stessa.

Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della Gestione separata, determinato come da Regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della Gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni, entrambi espressi in punti percentuali.

Il valore trattenuto è pari all'1,30%.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa.

INVESTIMENTI IN QUOTE DI OICR

Per le prestazioni espresse in quote di OICR, Alleanza Assicurazioni non offre garanzia di capitale o di rendimento minimo. Il contratto comporta quindi in capo al Contraente rischi finanziari legati all'andamento del valore delle quote.

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento

Il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative volte a promuovere un'economia globale sostenibile, sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (PRI).

In ossequio a tali impegni, il Gruppo Generali integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance all'interno delle scelte di investimento, nell'ottica di ottimizzare i rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder, rafforzare la propria reputazione e aumentare il valore sociale.

In particolare, il processo di investimento adottato prevede un'analisi dettagliata e costante delle Società e del relativo core business, al fine di individuare e valutare i rischi di sostenibilità legati all'investimento stesso e di escludere dai portafogli di investimento le Società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite volti alla tutela dei diritti umani e degli standard lavorativi, alla salvaguardia dell'ambiente e alla lotta della corruzione, nonché quelle che operano nel settore delle armi e del carbone.

Il Gruppo Generali inoltre è particolarmente attento ai rischi connessi al cambiamento climatico, avendo adottato una specifica strategia che prevede (i) l'introduzione di nuovi investimenti volti a favorire un'economia verde e sostenibile, (ii) l'esclusione di nuovi investimenti in Società legate al settore carbonifero o combustibili fossili ricavati dalle sabbie bituminose, (iii) il disinvestimento graduale dell'esposizione correlata

alle attività carbonifere.

Informativa sui risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari

Il Gruppo Generali identifica e valuta il "rischio di sostenibilità", ovvero un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifici, potrebbe avere un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Tale valutazione, finalizzata a minimizzare gli impatti negativi sopra citati, viene condotta prendendo in considerazione:

(i) i rischi legati al mancato rispetto dell'ambiente, quali l'assoggettamento a sanzioni o a costi legati alla bonifica o ad altri rimedi di un danno ambientale;

(ii) i rischi reputazionali derivanti dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;

(iii) i rischi di governance societaria, laddove l'assenza di procedure di controllo potrebbe dare luogo a casi di corruzione con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal Contraente alla sottoscrizione della proposta.</p> <p>Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.</p> <p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun Contraente (o Beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Detrazione fiscale dei premi</p> <p>È prevista un'imposta pari al 2,5% sui premi versati per la copertura complementare infortuni abbinata alla copertura principale.</p> <p>La parte di premio afferente al rischio morte e/o invalidità permanente dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.</p>
---	---

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto

Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni:

- a persona fisica in caso di decesso dell'Assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'Irpef;
- in caso di vita dell'Assicurato: sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal Contraente relativi alla prestazione in caso di vita.

Alleanza Assicurazioni non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale Alleanza Assicurazioni non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

Imposta di bollo

È dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento del pagamento.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE / DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.